



# STATUTO UNPISI

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci  
U.N.P.I.S.I.

Rimini 23 Settembre 2006



## CAPO I NORME E PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita l'UNIONE NAZIONALE DEL PERSONALE ISPETTIVO SANITARIO D'ITALIA, organizzazione autonoma e apartitica retta e regolata dalle norme del presente statuto.
2. L'UNIONE NAZIONALE DEL PERSONALE ISPETTIVO SANITARIO D'ITALIA riunisce e rappresenta sul piano nazionale i Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di cui al D.M. Sanità n. 58 del 17 gennaio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni
3. L'Unione ha uno stemma che raffigura l'Italia di colore bianco su fondo verde che riporta per la sua lunghezza la scritta UNPISI di colore rosso.

### Art. 2 - SEDE

1. L'U.N.P.I.S.I. ha la propria sede nella città ove risiede il Presidente e la sede amministrativa della città ove risiede il Segretario Amministrativo.  
Il Presidente, subito dopo l'elezione, con propria deliberazione, stabilirà l'esatta ubicazione della sede e ne darà tempestiva pubblicità a tutti i soci a mezzo di comunicato sul giornale dell'Unione e sul sito Web ufficiale dell'UNPISI; contestualmente provvederà al deposito ditale deliberazione ad integrazione dell'atto costitutivo.

### Art. 3 - SOCI

1. Sono soci il personale di cui all'art. 1, comma 2 o comunque localmente denominati. Le altre persone, categorie od Enti, professionisti, studenti del corso di laurea del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro la cui domanda dovrà essere valutata ed accettata dalla Segreteria Regionale e che abbiano versato fin dall'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dalla Segreteria Nazionale.
2. L'appartenenza all'Unione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
3. L'adesione all'UNPISI è comprovata dal possesso della tessera associativa e si considerano iscritti all'Unione tutti coloro che hanno effettuato il versamento per il rilascio e o rinnovo della tessera per l'anno in corso.
4. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La indegnità verrà sancita dal Consiglio Nazionale e Collegio dei Probiviri in seduta comune.

#### **Art. 4 - SCOPI E FINALITA' DELL'UNIONE**

1. L'UNPISI ha lo scopo di:

- a) Tutelare gli interessi professionali della categoria. La Segreteria Nazionale raccoglie dai dirigenti regionali e dai singoli soci ogni utile indicazione finalizzata ad elaborare proposte contrattuali e professionali da presentare alle OO.SS. ogni qual volta se ne ravveda la necessità. A tal fine possono essere stipulati particolari accordi o convenzioni con associazioni anche a carattere sindacale;
- b) Studiare e proporre agli Organismi competenti, compresi quelli legislativi, secondo il punto di vista ed i desideri della categoria, le riforme ritenute necessarie al miglioramento dei servizi e delle attività caratterizzanti la professione.
- c) Promuovere ed assecondare ogni iniziativa, collettiva o singola, tendente a migliorare la preparazione tecnico-professionale del personale rappresentato nonché a conseguire una giusta posizione giuridica;
- d) Curare, promuovere ed organizzare tutte le attività culturali, di studio, formative che saranno ritenute opportune ed utili per rispondere ai bisogni espliciti e non della salute pubblica espressi dalla collettività, anche collaborando con enti, associazioni pubbliche e private, ordini professionali di categoria, etc..., di rilevanza nazionale ed internazionale per il potenziamento e per il prestigio della categoria, quali ad esempio:
  - svolgere corsi d'aggiornamento culturale e professionale ECM;
  - svolgere manifestazioni, Convegni Dibattiti, Conferenze, Seminari Congressi, mostre, di carattere scientifico e di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione degli obiettivi associativi;
  - Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione, l'edizione e la pubblicazione di libri, testi, riviste, indagini, ricerche, inchieste e quant'altro possa essere di interesse per l'attuazione degli scopi associativi anche con l'ausilio di supporti informatici e televisivi.

Per le iniziative sopra espresse, per gli eventi UNPISI e per le attività affini sono legittimati a richiedere l'accreditamento, quale provider, il presidente – legale rappresentante e, in relazione alla referenza e competenza territoriale, i Segretari regionali e, su delega del Presidente, i Segretari nazionali.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati con rilevanza nazionale ed internazionale.

- e) Esercitare un'azione di coordinamento e di collegamento nella categoria;
- f) Assistere gli iscritti all'Unione nei loro rapporti con le Amministrazioni da cui dipendono ed agire in tutti i campi entro i limiti previsti dello Statuto;
- g) Contribuire alla diffusione e conoscenza dei problemi scientifici, tecnici, applicativi e normativi riflettenti i compiti della categoria, tramite il giornale "VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA" - periodico ufficiale dell'Unione e sito Web Ufficiale UNPISI oltre che con edizioni, se ritenuto opportuno, di notiziari, bollettini di informazione o simili;
- h) Esercitare ogni altra funzione finalizzata al potenziamento ed alla migliore organizzazione della attività professionale degli appartenenti alla categoria rappresentata al fine di garantire alle popolazioni la più efficace ed efficiente tutela della salute pubblica.

- i) Sostenere e proporre la cultura di una categoria, nonché il suo riconoscimento, se ne fosse ancora bisogno in alcune realtà marginali, e delle sue capacità di fare salute su ogni fronte.

## **CAPO II**

### **Organi centrali e periferici**

#### **Art. 5 - ORGANI**

1. È rappresentante legale: IL PRESIDENTE.

2. Sono organi deliberativi:

a) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI;

b) IL CONSIGLIO NAZIONALE.

2. Sono organi esecutivi:

a) LA SEGRETERIA NAZIONALE;

b) I COMITATI REGIONALI;

c) I COMITATI PROVINCIALI.

#### **Art. 6 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli iscritti all'UNPISI in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

2. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata con deliberazione della Segreteria Nazionale almeno ogni tre anni.

3. I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta da parte del Segretario Amministrativo diretta a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e/o mediante pubblicazione su "La Vigilanza igienico - sanitaria", periodico ufficiale dell'UNPISI e/o sul sito Web UNPISI dell'avviso di convocazione che deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno in discussione. Nell'avviso di convocazione sarà indicata anche la data e l'ora della eventuale seconda convocazione.

4. Ai lavori dell'assemblea, oltre agli aventi diritto, possono assistere le persone invitate dalla Segreteria Nazionale. Le persone invitate hanno - salvo diversa decisione dell'assemblea - diritto di parola. Le persone invitate non hanno diritto di voto.

5. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata se almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti ne abbiano fatta motivata richiesta scritta. In questi casi, se la Segreteria Nazionale non delibera la convocazione, tale convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente territorialmente ove ha la sede - in quel momento - l' UNPISI.

6. Le Assemblee - sia ordinarie che straordinarie - sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione, che può aver luogo con un'ora di distacco dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Esse debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell' UNPISI, in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il Presidente dell'assemblea.

9. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, propone all'assemblea per l'approvazione, la nomina della Commissione elettorale (presidente e due scrutatori) Spetta al Presidente della Commissione elettorale di verificare, per ciascun socio, il diritto al voto e la regolarità delle deleghe sulla base di elenchi degli iscritti a carattere regionale predisposti dal Segretario Amministrativo.

10. Le elezioni delle cariche direttive dovranno sempre aver luogo a scrutinio segreto.

11. Per modificare l'atto costitutivo occorre la presenza della metà più uno degli iscritti ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti gli iscritti. L'Assemblea, nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, provvede alla nomina dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e determina i loro poteri.

#### **Art. 7 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'assemblea delibera:

- a) Sulla nomina dei Segretari Nazionali;
- b) Sulla nomina dei revisori dei conti, numero tre effettivi
- c) Sulla nomina dei probiviri, numero tre effettivi ;
- d) Sulla approvazione e modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- e) Sulle questioni di maggiore importanza per la esistenza e l'attività dell'Associazione e su tutto e quanto altro stabilito per legge o per statuto anche in materie di competenza degli Organi sociali.

#### **Art. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE**

1. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Del Consiglio Nazionale fanno parte il Presidente, il Vicepresidente ed i rimanenti membri della Segreteria Nazionale i Segretari Regionali dell' UNPISI (commissari e o delegati) e i segretari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce presso la sede Ufficiale dell' UNPISI o altra sede quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla Segreteria Nazionale o da almeno un quinto dei componenti il Consiglio stesso.

4. La convocazione è fatta mediante avvisi scritti o mediante messaggio di posta elettronica ( e-mail) con avviso di ricezione o fax diramati dal Presidente (tramite la Segreteria Nazionale Amministrativa) almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Nell'avviso sarà indicata anche la data e l'ora della eventuale seconda convocazione.

6. Il termine di cui al precedente 4° comma in caso di urgenza potrà essere ridotto a cinque giorni.

7. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione – anche dopo un'ora dello stesso giorno fissato per la prima – quando sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei suddetti componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti stabilendo di volta in volta il sistema di votazione.

8. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente dell' UNPISI, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi i componenti il Consiglio intervenuti nominano il presidente dell'adunanza.

9. Il Presidente dell'adunanza nomina in segretario. Delle riunioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

1. Il Consiglio:

- a) Dichiarare l'indegnità della qualità di socio ed adotta la consequenziale radiazione dell'associato. Tali decisioni vengono deliberate su proposte e dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- b) Delibera, in caso di necessità ed urgenza, sulle materie attribuite all'Assemblea Generale dei Soci, con eccezione delle decisioni relative alle nomine, modificazioni

dell'atto istitutivo e allo scioglimento dell'Unione; Le deliberazioni necessarie ed urgenti per modificare le norme dello STATUTO – che non riguardino le questioni di maggiore importanza per l'esistenza e l'attività dell'associazione che sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale dei soci - sono adottate sempre, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio Nazionale possono esprimere un solo voto per delega. I Segretari Nazionali componenti il Consiglio e che assommano anche le funzioni del Segretario Regionale possono esprimere un solo voto. La delega del rappresentante regionale può essere conferito ad un socio della stessa regione. Le deliberazioni del Consiglio adottate, in caso di necessità ed urgenza, sono sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Generale e fissano la data dell'entrata in vigore delle modifiche apportate, le norme transitorie e l'eventuale data della convocazione dell'Assemblea Generale.

c) Delibera sugli accordi o convenzioni da stipulare con associazioni anche a carattere sindacale.

d) Approva il regolamento dell'Unione.

#### **Art. 10 – SOCIO BENEMERITO**

1. L'Assemblea Generale dei Soci, su proposta della Segreteria Nazionale, conferisce il titolo di "socio benemerito" assegnando medaglia d'oro, al socio ovvero soci che, per prestigio, professionalità, hanno portato onore alla categoria.

#### **Art. 11 - SEGRETERIA NAZIONALE**

1. La Segreteria Nazionale - composta di n 15 persone con organizzazione presente in almeno n 12 Regioni - eletta dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni e sarà convocata per la prima riunione dal Presidente dell'Assemblea.

2. I Segretari Nazionali sono convocati mediante comunicazione scritta ovvero mediante messaggio di posta elettronica (e-mail) ovvero fax in questi casi dando avviso ricezione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno in discussione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Alla prima riunione sono convocati anche il Presidente ed il Segretario Amministrativo - uscenti - se sono risultati non eletti, per la sola consegna di tutti gli atti relativi all'amministrazione dell'Associazione.

4. La Segreteria Nazionale nel corso della prima riunione sarà presieduta dal Presidente dell' UNPISI uscente ed in mancanza dal Vice Presidente e o dal Segretario Nazionale più anziano di età dei presenti e conferirà, a scrutinio segreto, ai membri della stessa le seguenti cariche di:

A) – PRESIDENTE,

B) - VICEPRESIDENTE

C) - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO;

D) - DIRETTORE DEL GIORNALE.

E) – COORDINATORE-RESPONSABILE DEL SITO WEB UFFICIALE DELL'UNPISI

5. La Segreteria Nazionale, in merito alla carica di cui al precedente comma 4°, lett. D), fermo restando la preferenza di affidare la Direzione del Giornale al Presidente o ad un membro della Segreteria stessa, che ne abbia i requisiti, ha il più ampio potere discrezionale nella scelta del Direttore che può essere un componente esterno della Segreteria Nazionale ed anche non iscritto all' UNPISI. In tal caso, il Direttore-Redattore, componente esterno, partecipa alla riunione della Segreteria Nazionale, con diritto di parola ma non di voto.

6. Oltre alle cariche sopra elencate possono essere conferite dalla Segreteria Nazionale, sia ai propri membri che ad altri iscritti all'Unione, speciali incarichi che si rilevassero utili alla vita dell'Unione.

7. La Segreteria Nazionale dura in carica tre anni. In caso di vacanza, di dimissione dei componenti, la Segreteria Nazionale provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

8. La Segreteria Nazionale si riunisce in via ordinaria possibilmente ogni sei mesi e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Le convocazioni della Segreteria Nazionale, successive alla prima riunione, sono fatte dal Presidente.

10. I Segretari nazionali sono convocati mediante comunicazione scritta o mediante messaggio di posta elettronica ( e-mail) con avviso di ricezione o fax contenente il giorno, l'ora, il luogo delle riunioni e l'ordine del giorno in discussione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il termine potrà essere ridotto a tre giorni.

11. Per la validità delle decisioni occorre sempre la presenza effettiva della maggioranza dei membri della Segreteria Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

12. La riunione è presieduta dal Presidente in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. La Segreteria Nazionale decide ogni volta le modalità per quanto riguarda il voto.

13. Delle riunioni della Segreteria Nazionale verrà redatto a cura del componente designato dal Presidente dell'adunanza, verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

14. Ai lavori della Segreteria Nazionale possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei probiviri, i segretari regionali ed altre persone espressamente invitate.

15. I soci che hanno avuto l'incarico di referente nazionale per una o più regioni ed coordinatore-responsabile del sito Web ufficiale dell'UNPISI, e il responsabile dell'Ufficio Giuridico dell'UNPISI partecipano di diritto alle riunioni della Segreteria Nazionale senza diritto di voto.

16. I componenti del Collegio dei revisori dei conti e dei probiviri, I Segretari Regionali e le altre persone, espressamente invitati alle riunioni della Segreteria Nazionale, partecipano alla discussione senza avere diritto di voto.

17. La Segreteria Nazionale, in ogni momento ed a scrutinio segreto, può revocare gli incarichi conferiti, provvedendo, ove possibile e se ritenuto necessario alle conseguenziali sostituzioni

## **Art. 12 - COMPITI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE**

1. La Segreteria Nazionale ha i seguenti compiti:

a) Conferire le cariche e gli incarichi di cui all'art. 11;

b) Designare i rappresentanti dell'Unione presso gli Organi politici, amministrativi e tecnici;

c) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti espressamente dallo Statuto al Consiglio Nazionale e all'Assemblea Generale.

La Segreteria Nazionale sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio consuntivo annuale entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno successivo e può in caso di necessità ed urgenza ed allorquando ricorre la giusta causa di cui al successivo art. 31, con l'obbligo di sottoporre all'Assemblea Nazionale dei soci nella prima riunione, immediatamente successiva;

d) Esercitare le attribuzioni demandate dal presente statuto, vigilando presso i Comitati regionali e Provinciali perché osservino scrupolosamente le norme statutarie e le direttive dell'Unione;

- e) Delegare i segretari nazionali a compiere visite di carattere organizzativo ed amministrativo presso gli organismi regionali e provinciali per l'assistenza o rappresentanza durante convegni, assemblee ed in qualsiasi altro caso;
- f) Stabilire le norme contabili da impartire agli organi centrali e periferici dell'Unione allo scopo di conseguire uniformità di gestione;
- g) Determinare i contributi associativi da versare da parte degli iscritti;
- h) Compilare il regolamento per il funzionamento dell'Unione da sottoporre all'approvazione del consiglio Nazionale, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- i) Richiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri ove ne ravvisi la necessità e deliberare sui provvedimenti disciplinari proposti dal collegio dei probiviri stesso che non comportino la indegnità e la successiva radiazioni dei soci.

### **Art. 13 – IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'UNPISI è eletto dalla Segreteria Nazionale.
2. Egli dirige e coordina l'attività dell'Unione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale, nei casi di necessità ed urgenza ed in particolare, quando si verificano le condizioni dell'art. 31 dello Statuto, può esercitare i poteri della Segreteria Nazionale, salvo ratifica da parte di questa alla prima riunione successiva.
3. Egli rappresenta legalmente l'UNPISI nei confronti di terzi ed in giudizio, fatta eccezione per quanto inerente agli adempimenti di legge in materia tributaria e contributiva in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 15, 3° comma;
4. Egli può, con mandati generali e speciali, conferire a uno o più soci la carica di "CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE". A detti consiglieri, fatto salvo il rimborso spese, non è dovuto alcun compenso.
5. Egli può, ove lo ritenga opportuno, consultare i soci a domicilio per mezzo di "REFERENDUM".
6. Egli può convocare riunioni di soci a livello regionale ed interregionale.
7. Egli designa i soci che, nella veste di "Commissari Regionali" dovranno indire le elezioni del Segretario Regionale.
8. Egli provvede alle convocazioni di cui all'art.8 comma 4; art. 11 comma 9 e art. 24 comma 2. Provvede alla nomina del "Delegato Regionale" ai sensi dell'art. 19 , 3° comma ultima parte.
9. Egli può provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale eventualmente assunto per i servizi dell'Unione.
10. Il Presidente invia le sue eventuali dimissioni alla Segreteria Nazionale per gli atti consequenziali.

### **Art. 14 – IL VICEPRESIDENTE**

1. Il Vicepresidente è eletto dalla Segreteria Nazionale, ha le funzioni di collaboratore diretto del Presidente, in caso di assenza o di impedimento ne esercita le attribuzioni secondo le norme statutarie.
2. Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con le eccezioni previste all'articolo precedente, comma 3, in materia tributaria e contributiva

### **Art. 15 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

1. Il Segretario Amministrativo dell' UNPISI è eletto dalla Segreteria Nazionale. Egli, subito dopo l'elezione stabilisce l'esatta ubicazione della sede amministrativa, della quale darà

tempestiva notizia al Presidente per l'inserimento nella deliberazione, di cui al punto 2 dell'art. 2 per i conseguenti adempimenti di pubblicità e deposito.

2. Egli cura la contabilità dell' UNPISI della quale svolge anche le funzioni di cassiere.

3. Egli cura tutte le pratiche, predispone e sottoscrive tutta la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge in ordine alla gestione amministrativa dell'associazione, inclusa quella del giornale di cui al successivo art. 29. In caso di qualsiasi controversia o contenzioso tributario che dovessero insorgere per la incompleta, errata e non regolare tenuta della suddetta documentazione, il Segretario Amministrativo ne assume la responsabilità e rappresenta l'UNPISI nei confronti di terzi ed in giudizio, in deroga a quanto prescritto al precedente art. 13 - comma 3.

4. Egli predispone il bilancio consuntivo da sottoporre a verifica da parte dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nonché all'approvazione della Segreteria Nazionale. A tal fine, egli riceve i rendiconti annuali da parte dei Segretari Regionali.

5. Egli provvede agli adempimenti previsti al punto 9 dell'art. 6 nonché ai punti 2 e 3 del successivo art. 28. Egli amministra ed è custode dei beni che costituiscono, patrimonio dell'Unione. A tale scopo provvede all'inventario.

#### **Art. 16 - SEGRETARI NAZIONALI**

1. I Segretari Nazionali che non hanno avuto conferite le cariche e gli incarichi di cui al precedente art. 11, collaborano con il Presidente e Vicepresidente

2. I Segretari Nazionali sono direttamente responsabili degli incarichi ricevuti e degli eventuali atti compiuti.

3. Il Segretario Nazionale più anziano di età, esercita le funzioni del Presidente e del Vicepresidente dell' UNPISI nel caso di assenza e o di impedimento di entrambi.

#### **Art. 17 - ORGANI PERIFERICI**

Sono organi periferici dell'UNPISI: I COMITATI REGIONALI ed i COMITATI PROVINCIALI.

#### **Art. 18 - COMITATI REGIONALI**

1. I Comitati Regionali sono composti: dal Segretario Regionale e dai Segretari Provinciali.

2. Il Comitato Regionale, convocato e presieduto dal Segretario Regionale nomina tra i suoi membri il segretario amministrativo-organizzativo e può conferire altri incarichi in funzione della realtà locale.

3. Il Comitato Regionale si riunisce tutte le volte che il Segretario Regionale lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri. Per quanto attiene le modalità di convocazione e la validità delle deliberazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie dettate per la Segreteria Nazionale.

#### **Art. 19 - SEGRETARIO REGIONALE**

1. Le Assemblee regionali e o delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono deliberate e proclamate dal Presidente a mezzo nota scritta indirizzata al Segretario Regionale in carica che dovrà provvedere ad indire le elezioni, per la nomina del nuovo Segretario Regionale. In caso di dimissioni, impedimento, inadempienza e decadenza del Segretario Regionale la nomina viene conferita dal Presidente al Segretario Nazionale referente della Regione. L'Assemblea stabilisce, di volta in volta, il sistema di votazione.

2. Qualora, nel termine di 30 giorni dalla suddetta comunicazione e di questa condizione deve essere fatta menzione nella comunicazione medesima, non dovessero pervenire al Presidente il nominativo dell'eletto alla segreteria regionale il Presidente stesso provvederà alla designazione d'ufficio di un "COMMISSARIO REGIONALE" con l'incarico

specifico di organizzare l'Assemblea Regionale e di esercitare le funzioni del Segretario Regionale.

3. Entro due mesi dal ricevuto incarico il socio nominato "COMMISSARIO REGIONALE", che deve provvedere ad indire le elezioni a Segretario Regionale, trasmetterà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente che lo comunicherà alla Segreteria Nazionale, il verbale del risultato delle votazioni. In caso di mancata comunicazione nei termini suddetti, il Presidente, provvede alla nomina di un DELEGATO REGIONALE.

4. I Delegati Regionali rimangono in carica fino alle elezioni del Segretario Regionale fermo restando l'incarico conferito al "Commissario Regionale" di organizzare l'Assemblea regionale.

5. Il Segretario Regionale eletto dura in carica per TRE anni.

Egli dirige e coordina l'attività dell'Unione in ambito della Regione di appartenenza, cura l'esecuzione dei deliberati del comitato regionale, compie tutti gli atti amministrativi e di rappresentanza per il raggiungimento degli obiettivi statuari nell'ambito della regione rappresentata, esclusi quelli demandati al Presidente, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Associazione.

6. I Segretari regionali dell' UNPISI fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale e rappresentano l'Unione a livello regionale e curano - per la parte di propria competenza - anche l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale dei soci, del Consiglio Nazionale, della Segreteria Nazionale, del Presidente e dell'Assemblea Regionale.

7. Il Segretario Regionale, quando ricorre la condizione di cui all'art. 21 - 2° comma - designa "IL COMMISSARIO PROVINCIALE"; nomina, quando ricorre, altresì, la condizione di cui all'art. 21 - 3° comma - ultima parte, il "DELEGATO PROVINCIALE".

#### **Art. 20 - COMITATI PROVINCIALI**

1. I comitati provinciali sono composti dal Segretario Provinciale e da numero minimo di due ad un massimo di sei soci indicati dall'Assemblea Provinciale.

2. Il Comitato Provinciale si riunisce tutte le volte che il Segretario Provinciale lo ritenga necessario.

3. Per quanto attiene le modalità di convocazione e la validità delle deliberazioni del comitato provinciale si applicano - in quanto compatibili - le norme statutarie dettate per la Segreteria Nazionale.

#### **Art. 21 - SEGRETARIO PROVINCIALE**

1. Le Assemblee provinciali sono deliberate e proclamate dal Segretario Regionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Segretario Provinciale in carica che dovrà provvedere ad indire le elezioni, per la nomina del nuovo Segretario Provinciale e dei soci di cui al punto 1) dell'art. 20, componenti il Comitato Provinciale. L'Assemblea stabilisce, di volta in volta, il sistema di votazione.

2. Qualora nel termine di 30 giorni dalla suddetta comunicazione, e di questa condizione deve essere fatta menzione nella medesima comunicazione, non dovesse pervenire al Segretario Regionale il nominativo dell'eletto alla Segreteria Provinciale e dei soci eletti nel Comitato Provinciale, il Segretario Regionale stesso provvederà alla designazione d'ufficio di un "Commissario Provinciale" con l'incarico specifico di organizzare l'Assemblea Provinciale.

3. Entro due mesi dal ricevuto incarico, il socio nominato "Commissario Provinciale" - che deve provvedere ad indire le elezioni a Segretario Provinciale e dei tre soci componenti il Comitato Provinciale, trasmetterà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Segretario Regionale, che lo comunicherà al Presidente, il verbale del risultato delle votazioni. In caso di mancata comunicazione, nei termini suddetti, il Segretario Regionale, potrà provvedere d'ufficio alla nomina di un DELEGATO PROVINCIALE.

4. I Delegati Provinciali rimangono in carica fino all'elezione del Segretario Provinciale e dei tre soci componenti il Comitato Provinciale, fermo restando l'incarico conferito al Commissario Provinciale di organizzare l'Assemblea Provinciale.
5. In caso di dimissioni od impedimento del Segretario Provinciale subentrerà nell'incarico il componente del comitato provinciale più anziano di età.
6. I Segretari Provinciali svolgono funzioni di collegamento tra gli Organi periferici ed i Soci dell'Unione nelle varie province.

#### **Art. 22 -RIUNIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI**

1. Per quanto attiene alla convocazione e validità delle deliberazioni delle Assemblee Regionali e Provinciali si applicano - in quanto compatibili - le norme statutarie.

#### **Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi.
2. L'Assemblea Generale dei Soci nomina i revisori effettivi. Il Collegio è presieduto dal revisore che ha riportato il maggior numero di voti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Ai revisori dimissionari o impediti, in modo permanente, subentrano i primi dei non eletti.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie relative al patrimonio dell'Unione, verifica il bilancio annuale compilato dal Segretario Amministrativo da sottoporre all'approvazione della Segreteria Nazionale.
5. I Revisori dei Conti partecipano alla Segreteria Nazionale per gli adempimenti previsti e prescritti all'art. 12 punto c) del presente statuto.
6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere Dirigenti dell'Unione o di Organismi periferici.
7. Il Presidente del Collegio convoca volta per volta i componenti per l'espletamento del mandato.

#### **Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l' UNPISI o suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione da ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri, formato da tre effettivi eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio è presieduto dal probiviro che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Ai probiviri dimissionari o impediti, in modo permanente, subentrano i primi dei non eletti.
4. Il collegio, in caso di necessità, si convoca autonomamente.
5. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile con comunicazione al Presidente.

#### **Art. 25 - ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI**

1. Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che risultano regolarmente iscritti all'UNPISI. Non possono essere eletti alle cariche sociali dell'UNPISI coloro che risultano iscritti ad altre Associazioni di categoria e/o professionali dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ovvero Associazioni di categoria e/o professionali che rappresentano in campo nazionale o locale il personale addetto ai servizi di vigilanza ed ispezione, comunque denominato che è inserito nel Servizio Sanitario Nazionale e/o altra struttura pubblica. Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite e possono dar luogo soltanto al rimborso delle spese secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Ciascun socio è abilitato a votare per sé e per quanti altri lo abbiano delegato.

3. Per quanti non abbiano espresso il proprio diritto di voto o delegato altri a farlo, è abilitato a votare, senza delega, il Segretario Regionale o chi ne fa le veci.
4. L'avente diritto al voto che non vuole esercitare tale diritto e che non ha rilasciato esplicita delega o che non intende tacitamente delegare il proprio Segretario Regionale o chi ne fa le veci, deve inviare una dichiarazione scritta di astensione dal voto al Presidente dell'UNPISI.
5. La convocazione all' Assemblea Generale dei Soci, comprenderà la stesura della eventuale delega completa di numero di protocollo e firma espressa del Segretario Amministrativo.
6. Si rimanda al precedente art. 6 - comma 9 - per quanto concerne la verifica della regolarità delle deleghe;
7. In caso di vacanza di posti nella Segreteria Nazionale per cessazione di taluni di essi, la Segreteria Nazionale provvederà alla sostituzione fino alla successiva Assemblea Generale dei Soci con i primi dei non eletti.
8. Qualora la Segreteria Nazionale si presentasse dimissionaria, il Presidente dell'UNPISI dovrà convocare l'Assemblea Generale, in riunione straordinaria, per l'elezione della nuova segreteria.

### **CAPO III**

#### **Amministrazione dell'Unione**

#### **Art. 26 - PATRIMONIO DELL'UNIONE**

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
  - a) Dai beni mobili ed immobili per acquisto, lascito, donazioni o comunque per altre cause che vengono in proprietà dell'Unione e che debbono essere regolarmente inventariate;
  - b) Dalle somme destinate a speciali riserve finché non siano erogate.
2. I suddetti beni sono amministrati dal Segretario Amministrativo che ne è anche custode e che provvede ad inventariarli.

#### **Art. 27 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

1. I contributi associativi sono costituiti dalla quota annua di associazione che verrà fissata dalla Segreteria Nazionale. Dal 01.01.2007 il 40% (quaranta per cento) della quota viene trattenuta, ove esiste, dal Segretario Regionale, o dal Delegato Regionale per le spese di funzionamento degli Organi periferici.
2. Il Segretario Regionale è responsabile dell'impegno di detto contributo del quale rende conto annualmente al Comitato Regionale ed al Segretario Amministrativo. Detti contributi fanno parte integrante del bilancio dell'Unione.

#### **Art. 28 - ESERCIZIO FINANZIARIO –**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo predisposto dal Segretario Amministrativo, deve essere presentato per la l'approvazione, presso la sede amministrativa, al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 45 giorni prima della data fissata per la Segreteria Nazionale che dovrà approvarlo e disporre la pubblicazione sulla "VIGILANZA IGIENICO SANITARIA" e/o sul sito web ufficiale dell'UNPISI per la più ampia diffusione e consulenza.

Il bilancio consuntivo, corredato con la relazione del Segretario Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o mediante posta elettronica (e-mail) o fax con avviso di ricezione a tutti i componenti della Segreteria Nazionale prima della sua riunione.

3. All'Assemblea Generale dei Soci, convocata per il rinnovo delle cariche sociali, deve essere sottoposta una relazione riassuntiva, sul mandato del triennio, corredata con le osservazioni del Segretario Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti da pubblicare, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale, sul sito web ufficiale dell'UNPISI.

## **CAPO IV**

### **Giornale periodico**

#### **Art. 29 – PERIODICO - RESPONSABILITA' –**

1. L'unico Organo nazionale, di proprietà dell'UNPISI, che esprime il pensiero del personale rappresentato, iscritto all'Unione, è il giornale **"VIGILANZA IGIENICO SANITARIA"**.

2. La Segreteria Nazionale detta le linee programmatiche e gli indirizzi politici diretti al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'associazione. A questi la Direzione del giornale dovrà fare costante riferimento.

La Segreteria Nazionale predispone un piano finanziario redazionale per la pubblicazione del giornale e stabilisce il prezzo degli abbonamenti "ordinari" e dei "sostenitori" del giornale e degli spazi pubblicitari, fissa il prezzo di favore delle pubblicazioni per determinati Enti e categorie di persone; delibera sull'invio gratuito ai soci, enti od altri.

3. Il Direttore è responsabile della rivista. Egli, nel quadro generale della programmazione e degli indirizzi politici stabiliti dalla Segreteria Nazionale, dirige, redige e cura la pubblicazione con l'autonomia derivategli dall'etica professionale e propone alla stessa Segreteria Nazionale i suoi collaboratori. A tal fine e, se lo ritiene, può formare un Ufficio di coordinamento e un Ufficio diffusione e propaganda.

4. Il Direttore, in caso voglia formare ed avvalersi dei suddetti Uffici, chiederà previo assenso - alla Segreteria Nazionale.

## **CAPO V**

### **Sito internet**

#### **Art. 30 SITO WEB UFFICIALE**

- 1) L'UNPISI promuove la propria attività e quella degli associati tramite la rete internet; l'unico sito autorizzato e gestito dall'Unione è [www.unpisi.it](http://www.unpisi.it)
- 2) La Segreteria Nazionale, a uno dei propri soci, assegna la delega speciale per il coordinamento, l'organizzazione e la gestione del sito web a livello nazionale (webmaster);
- 3) Le spese relative alla realizzazione e gestione del sito sono a carico della segreteria nazionale amministrativa;
- 4) All'interno delle pagine web del sito vengono pubblicizzate le iniziative dell'UNPISI, vengono pubblicati gli atti interni e gli atti normativi di interesse dei soci, viene dato il giusto risalto alle aree di lavoro e alle sedi regionali;
- 5) Attraverso il sito viene fornita assistenza professionale, tecnico-giuridica, in materia di questioni deontologiche e di diritti sindacali;
- 6) Spetta al webmaster la valutazione circa l'utilità e la decisione di registrare ulteriori domini supplementari che dovrà poi gestire anche avvalendosi di collaboratori tecnici.

## **CapoVI Norme disciplinari**

### **Art. 31 - INADEMPIENZE - INCOMPATIBILITA'**

1. I componenti della Segreteria Nazionale, Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti; Collegio dei Probiviri, Comitati Reg.li e Prov.li, dimissionari o che per altri motivi ingiustificati si assentano per due riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti dal primo dei non eletti.

2. I Dirigenti dell'Unione e gli iscritti che si rendano ripetutamente inadempienti alle norme previste dal presente statuto, agli incarichi ricevuti o assunti, nonostante i richiami loro rivolti o abbiano commesso atti incompatibili o attività lesive degli interessi e prestigio della Associazione o della categoria, saranno deferiti al Collegio dei Probiviri che provvederà a comunicare le relative decisioni alla Segreteria Nazionale ed ove la decisione può comportare la indegnità e la radiazione del socio al Consiglio Nazionale.

3. Nei casi in cui gli associati si trovino nelle condizioni di cui all'art. 25, comma 1, sono automaticamente decaduti da eventuali cariche ricoperte negli organi centrali e periferici dell'associazione.

## **CAPO VII Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 32 -RINVIO RIUNIONI DEGLI ORGANI STATUTARI**

La mancanza comprovata di disponibilità finanziaria costituisce giusta causa di rinvio delle riunioni stabilite per ciascun organo dell'UNPISI., salvo che i soci che richiedono le riunioni sostengano le spese organizzative delle stesse.

### **Art. 33 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci con la presenza di almeno 11 Regioni con almeno il 25% dei loro iscritti ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi)dei presenti.

### **Art. 34 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'UNPISI è deliberata dalla Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Generale provvede alla nomina dei liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determina i loro poteri.

### **Art. 35 -Rinvio**

Per tutto ciò che non sia espressamente contemplato o derogato dalle norme del presente STATUTO e REGOLAMENTO, valgono le disposizioni in materia stabilite dal Codice Civile.

**Entrata in vigore**

**Le modifiche allo statuto ed al regolamento entrano in vigore e diventano obbligatori alla pubblicazione sul sito web il giorno dopo.**

Statuto UNPISI

Assemblea Nazionale - Rimini - 23.09.2006